

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/07/2024 n. 801

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 167 E ART. 181 DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER I LAVORI DI SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER REALIZZAZIONE MURO FIORITO DI CONTENIMENTO TERRA, IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019 SITO IN FRAZ. S.G. BATTISTA SNC - COMUNE DI ARCEVIA - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la nota prot. n. 726 del 23/01/2024, pervenuta in data 23/01/2024 e registrata al ns. prot. n. 2755 del 24/01/2024, successivamente rettificata con nota prot. 1919 del 27/02/2024, ns. prot. n. 7498 di pari data, con la quale il Comune di Arcevia ha trasmesso, per conto del Sig. Micci Franco, l'istanza tesa ad ottenere l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 e dell'Art. 181, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente ai lavori di "SANATORIA CON *COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER REALIZZAZIONE MURO FIORITO DI CONTENIMENTO TERRA, IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019*" in Fraz. S.G. Battista snc;

PRESO ATTO che sulla regolarità della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica dei suddetti interventi, presentata ai sensi dell'articolo sopra citato, l'autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della

richiesta;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 11581 del 28/03/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, com. 1, lett. d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” (c.d. Galassino) e nel Parco Regionale della Gola della Rossa Frasassi, istituito con Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997. Tale procedimento riguarda la regolarizzazione urbanistica di opere già eseguite in un terreno ubicato nel Comune di Arcevia in Via Frazione San Giovanni Battista, identificato al Foglio 94 - Mappale 429 – 12p.

Come riconosciuto dal Comune di Arcevia nella certificazione prot. 1919 del 27/02/2024, l'area in questione ricade in zona identificata nel P.R.G. come “B2 – di completamento del tessuto urbano”.

L'intervento in oggetto prevede la sanatoria delle opere realizzate in difformità alle CILA n. 487/2018 e n. 149/2019 con il completamento delle opere necessarie all'ultimazione del progetto.

La sanatoria riguarda, in particolare, i lavori di completamento dell'opere di consolidamento del versante posizionato a ridosso dell'edificio principale con l'aggiunta di un secondo muro fiorito a sostegno della seconda scarpata realizzata; lavori finalizzati a migliorare la stabilità del versante stesso.

Nel dettaglio le difformità riscontrate riguardano il modellamento del terreno e delle scarpate (vedi tavole 3/6 e 4/6).

Le opere previste invece per il completamento dell'opera sono:

- scavo di sbancamento per modellazione scarpate e realizzazione muro fiorito;*
- sistemazione delle quote del terreno;*
- realizzazione cordolo in cls per appoggio muro fiorito;*
- posa in opera dei blocchi di muro fiorito;*
- rinterro del muro fiorito;*
- opere di finitura.*

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici prodotti a supporto dell'istanza.

Considerato che:

- tali lavori sono configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i.;*
- gli stessi sono pertanto riconducibili a quelli previsti dal comma 4, lettera c) art. 167 del D.L.gs. n. 42/2004;*
- l'intervento si è reso necessario per migliorare la stabilità del versante permettendo di raggiungere adeguati standard di sicurezza per la fruizione dell'area circostante utilizzando come schermatura l'inerbimento delle scarpate oggetto di intervento.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla

conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si ritiene che l'intervento di "SANATORIA CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER REALIZZAZIONE MURO FIORITO DI CONTENIMENTO TERRA, IN DIFFORMITA' ALLA CILA 487/2018 E CILA 149/2019", identificato al Catasto al Foglio 94 part. 429 -12p, sia compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, e pertanto si propone l'espressione di un parere favorevole all'accertamento della compatibilità paesaggistica."

DATO ATTO che con nota prot. n. 11581 del 28/03/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Arcevia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che la competente Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8054 del 27/06/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 23882 del 28/06/2024, ha espresso parere favorevole alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 c.5 del Codice, in quanto le opere da sanare non hanno apportato rilevanti manomissioni del paesaggio in esame, **ma parere negativo in merito alla proposta progettuale di nuovo intervento** relativo all'aggiunta di un secondo muro fiorito, da realizzarsi a monte di quello esistente in corso di sanatoria, precisando testualmente che *"se venisse realizzato, apporterebbe delle importanti manomissioni del paesaggio alterando sia la morfologia originaria sia le caratteristiche vegetazionali del luogo"*.

PRESO ATTO altresì che il parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria:

- di accertare, ai soli fini degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., la compatibilità paesaggistica per le opere di che trattasi, eseguite dal Sig. Micci Franco in Comune di Arcevia - Fraz. S.G. Battista snc;
- di dover, viceversa, esprimere, ai fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere

di nuova realizzazione relative alla realizzazione di un secondo muro fiorito da realizzarsi a monte di quello esistente oggetto di sanatoria;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 *“Autorizzazione paesaggistica”*, l'Art. 167 *“Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”* e l'Art. 181 *“Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)”* e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata *“Governo del Territorio”*;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *“Governo del Territorio”* del Settore IV, a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 819/2023;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

DETERMINA

- I. Di accertare, ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 e dell'181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004, la compatibilità paesaggistica relativamente alle opere in difformità alla Cila n. 487/2018 e n. 149/2019, eseguite dal Sig. Micci Franco nel Comune di Arcevia - Fraz. S.G. Battista snc, secondo l'istanza trasmessa dal Comune di Arcevia con nota prot. n. 726 del 23/01/2024, pervenuta in data 23/01/2024 e registrata al ns. prot. n. 2755 del 24/01/2024, successivamente rettificata con nota prot. 1919 del 27/02/2024, ns. prot. n. 7498 di pari data nel rispetto dei contenuti del parere espresso dalla Provincia di Ancona, trascritto integralmente nelle premesse e che qui s'intende riportato in quanto parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento e del parere espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8054 del 27/06/2024, pervenuta in data 27/06/2024 e registrata al ns. prot. n. 23882 del 28/06/2024;
- II. Di esprimere contestualmente, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, relativamente alle opere di completamento finalizzate alla realizzazione di un muro fiorito di contenimento terra, a monte di quello esistente oggetto di sanatoria, in conformità all'allegato parere negativo espresso dalla

Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 8054 del 27/06/2024, pervenuta in data 27/06/2024 e registrata al ns. prot. n. 23882 del 28/06/2024;

- III. Di invitare il Comune di Arcevia, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza ABAP-AN-PU la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- IV. Di invitare il Comune stesso, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- V. Di dare atto che il Comune di Arcevia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza della presente dichiarazione di compatibilità paesaggistica e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".
- VII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, all'Ente Parco Gola della Rossa e di Frasassi, al Comune di Arcevia e al richiedente.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- IX. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma

dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 04/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASSETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1155